

ALLEGATO “A”

TESTO MODIFICATO

Art. 16– Dichiarazione

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi e deve essere presentata dichiarazione di variazione qualora si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali consegue un diverso ammontare dell'importo dovuto. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

2. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione quando quest'ultima determina la costituzione, la variazione o la cessazione del diritto ad ottenere una qualsiasi agevolazione o detrazione di imposta, la mancata presentazione della dichiarazione nei termini di cui al precedente comma, comporta la decadenza dall'agevolazione o riduzione. In particolare nel caso il comune disponga aliquote agevolate o ridotte per i seguenti casi:

a) abitazione e sua pertinenza, limitatamente ad una sola abitazione ed una sola pertinenza come definita dall'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori–figli) con atto sottoscritto dalle parti nella quale il comodatario ha stabilito la propria residenza. L'aliquota ridotta si applica a condizione che sia il comodatario che il comodante non siano proprietari - anche in quota parte- di altre abitazioni in tutto il territorio nazionale (con esclusione, solo per il comodante, della propria abitazione principale e relative pertinenze). Per l'applicazione dell'aliquota ridotta rispetto a quella di base il proprietario dell'immobile ha l'obbligo di dichiarare tale circostanza, con le modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 17 del presente regolamento e di allegare atto di comodato sottoscritto dalle parti. Con le stesse modalità il proprietario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale anche l'eventuale cambiamento d'uso dell'abitazione;

b) Immobili non produttivi di reddito fondiario indicati ai comma 1) e 2 dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 limitatamente ai fabbricati posseduti da imprese commerciali con numero di dipendenti inferiore a 15 e ai fabbricati che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore dell'immobile sempre con un numero di dipendenti inferiore a 15. Sono soggetti ad aliquota ordinaria (1,06%) gli immobili non produttivi di reddito fondiario dati in locazione o comodato o inutilizzati. Per l'applicazione dell'aliquota ridotta rispetto a quella di base il soggetto passivo dell'imposta dell'immobile ha l'obbligo di dichiarare tale circostanza, con le modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 16 del presente regolamento e di allegare idonea documentazione in alternativa potrà essere prodotta autocertificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R 445/2000. Con le stesse modalità il proprietario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale anche l'eventuale cambiamento d'uso dell'immobile;

c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Per l'applicazione dell'aliquota ridotta rispetto a quella di base il proprietario dell'immobile ha l'obbligo di dichiarare tale circostanza con le modalità di cui al

comma 1 dello stesso art. 16 del presente regolamento e di allegare idonea documentazione . Con le stesse modalità il proprietario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale anche l'eventuale cambiamento d'uso dell'abitazione;

2-bis. Per l'applicazione dell'aliquota ridotta rispetto a quella di base per le abitazioni (immobili di cat. A con esclusione di A/10) locatate con regolare contratto a soggetti che vi acquisiscono la residenza, il proprietario dell'immobile ha l'obbligo di dichiarare tale circostanza, con le modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 16 del presente regolamento e di allegare idonea documentazione. Qualora la dichiarazione non sia stata presentata ma ricorrano comunque i presupposti per l'applicazione dell'aliquota ridotta verrà applicata, per ciascun immobile locato e non dichiarato, la sanzione per omessa dichiarazione di cui all'art.22, comma 5 lett.b) del "Regolamento per la disciplina delle entrate tributarie e indirizzi per la determinazione delle sanzioni amministrative tributarie".

Con le stesse modalità il proprietario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale anche l'eventuale cambiamento d'uso dell'abitazione.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta per le abitazioni locatate e loro pertinenze si prescinde dal requisito della residenza del locatario solo in presenza di abitazioni locatate con regolare contratto ad Associazioni senza fine di lucro iscritte nel Registro delle associazioni di promozione sociale della Regione Toscana aventi le caratteristiche dell'Agenzia sociale per la Casa secondo quanto previsto dalla normativa della regione toscana (n. 13 del 3 febbraio 2015).

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

4. In conformità all'art. 2, comma 2, del presente regolamento le dichiarazioni o comunicazioni presentate negli anni precedenti ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sono ritenute valide, per quanto conformi e salvo quanto indicato all'art. 5, comma 4, del presente regolamento anche ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.

5. Il modello di dichiarazione è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D. Lgs. 504/1992, la dichiarazione attestante l'avvio della procedura concorsuale deve essere presentata dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro nomina.